

# ***SICUREZZA SUL LAVORO:***

## ***I soggetti della sicurezza e i loro obblighi giuridici***

***Perugia, 10 novembre 2008***


***Paolo Villani – INFN Pisa***

**→ Quali sono i soggetti chiamati, nell'I.N.F.N., ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**



**→ Quali sono gli obblighi che la Legge pone a carico di tali soggetti**

**L'individuazione dei soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza in un luogo di lavoro pubblico viene condotta sulla base di tre principi fondamentali**



# I) Personalità della responsabilità penale...

- Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica
- Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente
- E' bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare



segue ...

## ...I) Personalità della responsabilità penale

- la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali l'Università, la sezione INFN di Pisa ecc.
- si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata



## II) Responsabilizzazione dei detentori del potere

La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri



La responsabilità, cioè, sta esattamente lì dove stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “*nomen juris*” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto

### III) Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente)

L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (**Corte di Cassazione 9.3.2007, art. 299 d.lgs.81/08**).



# Esercizio di fatto di poteri direttivi

Art. 299: Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (=datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto)






***Quali sono le linee portanti ai fini della individuazione degli obblighi giuridici (e delle conseguenti responsabilità) per i soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza?***



In materia di responsabilità, la prima linea portante introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria è la centralità della figura del datore di lavoro; questo non è un concetto del tutto nuovo, nel senso che anche prima del 626, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata




La centralità del datore di lavoro nei decreti 626/94 e 81/08 e nel nuovo Testo Unico è un concetto giuridico più articolato, nel senso che il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata

La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un obbligo di carattere gestionale: la valutazione del rischio, che viene poi tradotta nel c.d. piano di sicurezza:

dopo aver valutato tutti i rischi bisogna tradurre questa valutazione in un documento che contiene il programma [e i tempi] degli interventi con i quali il datore di lavoro ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato; immediatamente dopo aver valutato i rischi il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie.



Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il D.V.R. in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 29 d.lgs. N. 81/08).



# Articolo 28

## Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.



2. Il documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:



...d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri ( = elaborazione dell'organigramma di sicurezza)

.....


f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento ( = mappatura dimensionale dei rischi specifici).

Naturalmente resta fermo che il datore di lavoro, il quale abbia provveduto a designare dirigenti e preposti, rimane il principale garante della salute e sicurezza dei lavoratori e questo vale anche e di più quando abbia nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che in nessun caso fungerà da capro espiatorio.



E' importante ricordare che **Responsabili della Sicurezza** non sono gli RSPP, che hanno funzioni essenzialmente di consulenza; i Responsabili sono: il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti ed i Lavoratori, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

La **terza linea portante** è costituita dagli obblighi di Formazione e Informazione: gli art. 36 e 37 sono due momenti chiave del funzionamento dell'intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro



Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, (e alla luce delle statistiche che indicano come solo il 10% degli infortuni avviene per cause tecniche e strutturali mentre il 90 % è causato dal comportamento delle persone), ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici: *“Il datore di lavoro **assicura** che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e un’adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti all’interno del luogo di lavoro”*



# Corte di Cassazione 20 dicembre 2007



**Carattere preventivo della formazione:**  
deve avvenire prima che al lavoratore venga  
assegnata una certa mansione o prima che  
abbia luogo un cambiamento di mansioni  
(spesso il cambiamento di mansioni avviene per  
un'esigenza improvvisa)





# Corte di Cassazione 12 settembre 2006




**Effettività della formazione**, cioè esigenza che la formazione e l'informazione non venga semplicemente data ai lavoratori, ma venga effettivamente ricevuta dai lavoratori.

Ciò comporta che un datore di lavoro non si limiti a fornire la formazione e l'informazione, ma si preoccupi di verificare che queste siano state realmente recepite e assimilate dai lavoratori attraverso la **verifica dell'apprendimento**.....



## [Quarta Linea Portante]

Responsabilizzazione dei lavoratori: con i decreti n. 626/94 e 81/08 si passa da un sistema che considerava il lavoratore soltanto come il soggetto da proteggere, cioè un mero creditore di sicurezza, ad una normativa che individua nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi che la legge pone a suo carico.



## [Quinta Linea Portante]

**Il confronto con i lavoratori** attraverso il Rappresentante  
dei Lavoratori per la Sicurezza (= RLS)





**DATORE DI LAVORO**



**DIRIGENTE** (anche "di fatto")



**PREPOSTO** (anche "di fatto")



**LAVORATORI**

# I.N.F.N.: GLI OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI



# Chi è il datore di lavoro nell'I.N.F.N. ?

## Il Direttore di Sezione/Laboratorio.

(in base al c.d. “decreto 626 bis”, alla interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'art. 2 T.U.)



**I PROTAGONISTI DELLA PREVENZIONE SECONDO  
IL D.LG. 626/94**




**DATORE DI LAVORO**

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, oppure (nelle P.A.) il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

I principali obblighi a suo carico sono:





**a)** Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.



**b)** Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.



**c)** Designazione del responsabile, e degli addetti, del servizio di prevenzione e protezione.



**d)** Nomina del medico competente.



e) Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque, di gestione dell'emergenza.



f) Formazione e informazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.


# Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(Art. 17 d.lgs. 81/08)



- 1. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28.**
- 2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

**Che cosa significa  
obblighi indelegabili ?**



**Che ne risponde  
personalmente il  
datore di lavoro...**





...tuttavia il datore di lavoro può (anzi deve) avvalersi dell'opera del rspp per valutare i rischi: in tal caso come si distribuiscono le responsabilità del datore di lavoro e del rspp in caso di inadeguata o incompleta valutazione dei rischi ?



Secondo la Corte di Cassazione tre sono gli obblighi che il datore di lavoro deve assolutamente assolvere:

1. valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento, altrimenti c'è "colpa in eligendo";
2. valutare preventivamente quali siano i rischi maggiormente significativi;
3. verificare, poi, se questi rischi siano stati presi in considerazione nel documento e se siano state prospettate soluzioni idonee a contrastarli.

**Se il datore di lavoro rispetta tali condizioni non potrà essere ritenuto responsabile di una scelta errata da lui non controllabile.**

# Articolo 18 d.lgs. n. 81/08

## Obblighi del datore di lavoro



- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, **sentito** il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il **medico competente**;.....
  
- o) **consegnare tempestivamente** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);.....
  
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



# Chi dirige il lavoro altrui deve farsi carico anche della sua incolumità



- Dipendenza amministrativa e direzione funzionale sono due concetti distinti



- La responsabilità della sicurezza e salute del lavoratore è di chi lo impiega



**“Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenente ad altre strutture (per contratto, per convenzione ecc.)**

- **deve aver cura della sua sicurezza e salute**
- **non può adibirlo a lavorazioni pericolose o farlo lavorare in locali inadatti”**



# Come si risolve il problema della sicurezza degli edifici di proprietà di un'amministrazione ma concessi in uso ad un altro ente ?



# PROTOTIPO DI CONVENZIONE PER SEZIONI

**5.10 – Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università. Gli obblighi relativi ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore di Sezione con la richiesta del loro adempimento all' Università competente.**

**Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante accordi specifici.**

**5.11 – L' Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di Legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento ed il Direttore della Sezione, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca....**

**Ved. Art. 18 c.III T.U.**



*In ogni caso, nelle more dell'intervento manutentivo, il Datore di lavoro deve adottare ogni possibile alternativa misura di prevenzione per compensare l'incremento di rischio ingenerato dalla carenza rilevata, anche in relazione all'indefettibile loro divieto di esposizione ai lavoratori a situazioni di rischio grave ed immediato.*

*La richiesta di intervento (formalizzata nel Protocollo dell'Ente) evidenzia la specifica conoscenza che il Datore di lavoro ha avuto della carenza: si dovrà trovare traccia dell'adozione di quelle misure temporanee e compensative.*



# Dirigente in materia di sicurezza

Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**:

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*

*(art. 2 c.1 lett d T.U.) ;*






L'organizzazione di un gruppo "misto" sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la creazione di una funzione di

## **Dirigente di fatto**

che a sua volta determina una sorta di

## **Responsabilità di fatto**





# ... obblighi del dirigente ...



Il **Principio di effettività delle funzioni** ha portato la Corte di Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell'organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l'ordine di effettuare un lavoro.

**Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di dirigente** sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori – non soliti ad eseguirlo - la scelta dello strumento da utilizzare.



La Corte di Cassazione si è occupata della sicurezza del lavoro nei laboratori universitari, dando insegnamenti su questioni quali la *mancaanza di risorse* e la *sospensione delle attività insicure*.



In più di una sentenza è stato affrontato il problema degli *infortuni agli studenti*, che la legge equipara ai lavoratori subordinati.

# Corte di Cassazione 2 febbraio 2005

*In caso d'infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un dottorando intento a un'operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa cui all'art. 590 c.p. il responsabile del laboratorio di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell'apparecchio inutilmente avanzate all'Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e non ne abbia impedito l'uso, con la conseguenza della partenza accidentale del raggio laser.*





# Corte di Cassazione 16 marzo 2005

Il responsabile di laboratorio di un'università –qualificato come dirigente ai fini della sicurezza- è stato ritenuto responsabile dell'infortunio occorso ad uno studente durante il trasporto di una bombola di gas da porre all'interno di un laboratorio del dipartimento.

Il trasporto avveniva con modalità pericolose, ad opera di studenti e non di lavoratori addestrati.

La Corte ha osservato che se anche l'autonomia di spesa del direttore del dipartimento non era tale da consentirgli di attuare le opere necessarie per assicurare la sicurezza sul lavoro, egli non avrebbe dovuto permettere lo svolgimento di un'attività prevedibilmente pericolosa.



«**Preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa *(art. 2 c.1 lett d T.U.)* ;



# Obblighi del preposto (art. 19 T.U.)


I preposti devono:

- -- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;
- .....
- -- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta....





## .....segue: Obblighi del preposto



.....-- frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro...

Alla luce dell'esistenza, in tutti gli ambienti di lavoro, di preposti di fatto, appare necessaria una ricognizione dei preposti da parte del datore di lavoro.



# Il Preposto (e il Dirigente) ha obblighi di legge soltanto se ha ricevuto una delega?




I preposti e i dirigenti rispondono in quanto preposti e dirigenti: non c'è bisogno di un atto in cui il datore di lavoro specifica che tale soggetto assume anche gli obblighi in materia di sicurezza: attendere una delega scritta in materia di sicurezza è un “*calcolo miope*”! (= è una tesi non accettabile e su cui la giurisprudenza è costante)

Ad esempio il responsabile di un Servizio INFN di Officina Meccanica, per il fatto stesso di essere responsabile di questo Servizio ha degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: non può non preoccuparsi di tutelare la sicurezza delle persone che operano nel Servizio

Questo vale per chiunque: il capoefficina, il caposquadra, il capo dell'ufficio personale ...

L'obbligo di individuare dirigenti e proposti in materia di sicurezza si può evincere dall' art. 28 comma 2 lettera d) del D.Lgs 81/08, norma che, peraltro, è stata fortemente voluta dalle Regioni (leggi Aziende Sanitarie Locali): il documento di valutazione del rischio deve contenere "i ruoli dell'organizzazione aziendale.....a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri".



Roma 29 ottobre 2008

Gruppo di Lavoro per l'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza ed ambiente

Perugia, 10 novembre 2008

Paolo Villani - INFN Pisa

L'individuazione dei dirigenti e dei preposti nell'I.N.F.N. si basa sui Provvedimenti Organizzativi delle Strutture e sull'organizzazione dei Gruppi di Ricerca ed è molto importante ai fini della consapevolezza del ruolo esercitato.

Il passo successivo è quello di provvedere alla formazione di tali ruoli.

Il D.Lgs. 81/08 ha disposto, per la prima volta, nei confronti sia dei dirigenti che dei preposti, un obbligo formativo specifico: in particolare l'art. 37 stabilisce che "I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, adeguata e specifica formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro".




E' necessario pertanto che nelle Strutture i Direttori organizzino la formazione dei preposti e dei dirigenti finalizzandola allo sviluppo delle conoscenze necessarie allo svolgimento degli obblighi stabiliti dalla legge (tra i quali quelli di sovrintendimento, di vigilanza ecc.).

E' stato così previsto che la formazione per i preposti (e questo può valere anche per coloro che svolgono funzione di dirigente) debba riguardare:

- i soggetti coinvolti nel sistema aziendale di salute e sicurezza ed i connessi obblighi giuridici;
- la definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi ed individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



Il contenuto di questa formazione ha, quindi, due aspetti: il primo, che può essere definito il “mondo della sicurezza”, di contenuto giuridico, in cui si descrivono gli obblighi di tutti i soggetti (non soltanto di dirigenti e preposti) e che può essere trattato da un esperto della materia anche esterno all’Ente, il secondo, più tecnico, (valutazione di rischi, procedure di sicurezza ecc.) in cui può essere prezioso il contributo anche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di struttura, che conosce in modo approfondito la realtà lavorativa.



La legge prevede una sanzione a carico del datore di lavoro che non organizza i corsi per dirigenti e preposti, ma anche questi ultimi, se (pur invitati ai corsi) non partecipano, possono essere sanzionati con un'ammenda da € 300 a € 900; si tratta di un'ammenda che viene comminata a mezzo di decreto penale di condanna e per la quale non è prevista la possibilità di estinguere il reato ex d.lgs. n. 758/94, a differenza di altre violazioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.



# ... obblighi del preposto ...



Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, **il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami**, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei lavoratori riottosi.

**Questa è la linea di comportamento da seguire, non seguirla comporta la responsabilità per infortunio.**

Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ...



## **Art. 28 – Codice disciplinare**

**4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:**

**d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi.**




**Il dirigente e il preposto in materia di sicurezza prescindono dalla qualifica formale.**

**Puoi organizzare strutturalmente un servizio? Puoi dare istruzioni? Puoi dirigere il lavoro altrui? In tal caso sei un dirigente.**

**Sei incaricato di sovrintendere una certa procedura di sicurezza emanata da altri? Sei incaricato di vigilare sui lavoratori? Allora sei un preposto.**

**In alcuni ambienti soprattutto nella pubblica amministrazione ci sono soggetti che non sanno essere dei preposti...**




# La prova dell'adempimento degli obblighi del preposto

Una volta preso atto dei propri obblighi, occorre comprendere in quale modo il preposto può provare il proprio adempimento.

Nel caso dell'infortunio di un lavoratore dovuto, per esempio, alla carenza di un dispositivo di protezione, è necessario che il preposto dimostri di aver provveduto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione.

La segnalazione verbale può rivelarsi inefficace o, comunque, difficile da provarsi in giudizio: pertanto l'unico mezzo che il preposto può adottare per essere esonerato da responsabilità è la segnalazione in forma scritta: si ricordi che il preposto ha l'obbligo di vigilare e segnalare, mentre l'obbligo di provvedere concretamente all'adeguamento dei mezzi di prevenzione e protezione spetta al datore di lavoro e ai dirigenti.





Gruppo OTIS

È la persona eletta o designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, per rappresentare gli stessi lavoratori in merito agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. In assenza di rappresentanti sindacali, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il numero dei rappresentanti previsti è il seguente:

- 1 Rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti
- 3 Rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti
- 6 Rappresentanti in tutte le altre aziende

Le principali attribuzioni del R.L.S. sono:



**a)** Accede ai luoghi di lavoro in cui svolgono le lavorazioni.



**b)** È consultato in ordine alla valutazione dei rischi.



**c)** È consultato in merito ai programmi formativi aziendali.



**d)** Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative.



e) Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi.





f) Riceve una adeguata formazione.



**g)** Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.



**h)** Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

La **funzione del RLS** è quella di **rappresentare i lavoratori esclusivamente in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro**, con una fondamentale differenza, che a differenza degli altri delegati sindacali gli rls non hanno un ruolo negoziale. Capita talvolta che essi siedano ad un tavolo per contrattare ciò che si deve fare e ciò che si puo' anche rimandare, ma non è questo il compito degli rls.


Ove contratti, il rls, se ne potrebbe assumere una responsabilità di carattere penale.



# Corte di Cassazione 15 settembre 2006

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

**Nel sistema delineato dal d.leg.vo 626/1994 – ha osservato la Corte – la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro, e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non sono cumulabili nella stessa persona. (art. 50 d.lgs. n.81).**



# “Lavoratori”



- Docenti
- Ricercatori
- Tecnologi
- Tecnici
- Amministrativi
- Docenti a contratto
- Dottorandi
- Borsisti
- Tirocinanti
- Specializzandi
- Assegnisti
- F.A.I.
- Co.co.pro.
- Studenti

**Anche gli studenti sono considerati lavoratori quando siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione**

## LAVORATORE



Gruppo OTIS

È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato, ecc.


Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:



**a)** Osservare le disposizioni e le istruzioni fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.





**b)** Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.



**c)** Utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione.



Gruppo OTIS

**d)** Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere **B** e **C**, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



**e)** Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.



**f)** Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.



**g)** Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.



Gruppo OTIS

**h)** Contribuire insieme al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione si sottolinea che è cambiata la concezione legislativa in materia di debito di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Il lavoratore, in base a questa nuova filosofia, deve considerarsi a sua volta responsabile della sicurezza propria e dei propri compagni di lavoro.

Un tempo c'era un credito di sicurezza vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro; in base al decreto n. 626, questo generico credito di sicurezza si è concretato in un credito di informazione, di formazione, di misure dettagliatamente fissate.

**Pertanto, prima avevamo una generica indeterminata serie di impegni del datore di lavoro nei confronti del dipendente, ora invece abbiamo un sistema che individua responsabilità in capo a tutta una serie di soggetti, compresi i lavoratori**



# Corte di Cassazione 1 giugno 2007



Con la sentenza del 1 giugno 2007, n. 21587, la Cassazione, sezione quarta penale, ha stabilito che il datore ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore, ma ciò non significa che possano essere giustificate l'imprudenza o la negligenza del lavoratore stesso o di altri colleghi coinvolti nell'infortunio.

D'altra parte, anche la [sentenza della Corte di Giustizia CE, sezione III, del 14 giugno 2007, n. C127/05](#) ha confermato tale orientamento, stabilendo che il datore di lavoro non è oggettivamente responsabile in caso di infortuni e che gli stati membri non sono obbligati a predisporre norme per stabilire a priori una responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.

# Corte di Cassazione 4.7.2007

## Infortunio "per mera curiosità"

in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione (puramente arbitraria ed animata da mere finalità personali) dalle normali modalità lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.

La Suprema Corte, ribadendo il consolidato orientamento, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore, partecipante ad un corso di perfezionamento antincendio, il quale, durante la pausa-caffe', per osservare da vicino il vano del discensore dei vigili del fuoco, si era avvicinato tanto da perdere l'equilibrio e precipitarvi dentro.

